AGENZIA DEL DEMANIO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI RILIEVI TOPOGRAFICI E DELLE ATTIVITA' VOLTE AL CORRETTO AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO GESTITI DALL'AGENZIA DEL DEMANIO

PUBBLICAZIONE DEI CHIARIMENTI RICHIESTI

1- QUESITO - La garanzia a corredo dell'offerta può essere presentata esclusivamente nelle forme previste al punto A.5 del Disciplinare di Gara o anche mediante assegno circolare?

RISPOSTA – La garanzia a corredo dell'offerta può essere presentata nelle forme previste al punto A. 5 del disciplinare di gara (fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia) o, in alternativa, nelle altre forme indicate nell'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di assegno circolare - da intestare a "Agenzia del Demanio Via Barberini n. 38, 00187 Roma" - al fine di garantire la validità della garanzia per almeno 180 giorni e tenere la relativa somma vincolata per tutto il tempo prescritto, la Stazione Appaltante porrà il titolo all'incasso.

Si ricorda infine che, quale che sia la modalità di presentazione della cauzione provvisoria, il concorrente è obbligato a produrre, ai sensi del comma 8 dell'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006, l'impegno di un fideiussore a sottoscrivere la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del citato decreto qualora l'offerente risultasse affidatario.

2 - QUESITO - Volendo provvedere al versamento della cauzione tramite bonifico bancario quali sono gli estremi (INTESTAZIONE E CODICE IBAN) per il versamento?

RISPOSTA – Il Bonifico andrà intestato a "Agenzia del Demanio, Via Barberini n. 38, 00187 Roma", IBAN IT86L0100003231000000000620, indicando nella causale "cauzione provvisoria – procedura per l'affidamento di rilievi topografici e delle attività volte al corretto aggiornamento dei dati catastali" con indicazione della Direzione Regionale interessata ed il relativo CIG.

3 - QUESITO – Una società di capitali che svolge attività di consulenza e servizi immobiliari avente tra i propri dipendenti professionisti iscritti agli Albi di riferimento e in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal Disciplinare di gara in quale forma può partecipare alla procedura di gara?

RISPOSTA – Considerato che il servizio oggetto della procedura è stato inquadrato come servizio attinente l'architettura e l'ingegneria ai sensi degli artt. 90 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e 252 e ss. del D.P.R. 207/2010, i soggetti legittimati a partecipare sono esclusivamente quelli di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f) f bis) g) e h) del precitato Decreto legislativo. Pertanto la Società richiedente potrà partecipare autonomamente (in forma singola o associata) solo qualora possa essere inquadrata nell'ambito delle società di ingegneria come definite dall'art. 90, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 254 del D.P.R. 207/2010 eventualmente ricorrendo al subappalto, per le attività di rilievo (cfr. art. 91, comma 3, D.Lgs. 163/2006), nei limiti di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/2006.
Qualora ricorra detto presupposto, la Società potrà altresì dimostrare il possesso dei requisiti tecnico organizzativi richiesti nel Disciplinare di gara avvalendosi di uno dei soggetti di cui all'art. 90 precitato (anche tecnici abilitati dipendenti dalla Società), adeguatamente qualificato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 49, del Codice degli Appalti.
Diversamente, codesta Società potrà concorrere esclusivamente quale mandante di un RTP (ex art. 90 comma 1 lett. g) già autonomamente qualificato, ossia in possesso di per sé di tutti i requisiti di partecipazione prescritti dai documenti di gara (cd. raggruppamento sovrabbondante). Ciò in quanto rientra nella scelta dell'operatore economico far partecipare al raggruppamento soggetti terzi al fine di garantire una migliore organizzazione dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Ciò stante, resta ferma la possibilità che i liberi professionisti dipendenti di codesta Società concorrano autonomamente (in forma singola o associata) alla gara - sempreché la partecipazione sia compatibile con il proprio contratto di lavoro - laddove in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi richiesti dalla *lex specialis*.